

## REGOLAMENTO (CE) N. 2612/97 DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 1997

che modifica il regolamento (CEE) n. 1873/84 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 822/87

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 73, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 70, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 dispone che i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b) dello stesso regolamento possono essere importati solo se sono accompagnati da un attestato che certifichi che essi sono conformi alle disposizioni che disciplinano la produzione, l'immissione in circolazione e eventualmente la consegna per il consumo umano diretto nei paesi terzi di cui sono originari;

considerando che l'articolo 73, paragrafo 1 di tale regolamento dispone che i suddetti prodotti importati che siano stati sottoposti a pratiche enologiche non ammesse dalla normativa comunitaria oppure che non sono conformi alle disposizioni dello stesso regolamento o a quelle adot-

tate a norma dello stesso non possono salvo deroga, essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto; che il Consiglio ha derogato a tale principio con il regolamento (CEE) n. 1873/84<sup>(2)</sup>; che il periodo di validità della deroga ha termine il 31 dicembre 1997; che per consentire il proseguimento delle consultazioni in corso tra la Comunità e il paese terzo interessato, nella prospettiva del raggiungimento di un accordo in materia, occorre prorogare l'applicazione di tale deroga fino al 31 dicembre 1998,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1873/84, la data del 31 dicembre 1997 è sostituita dalla data del 31 dicembre 1998.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1997.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

F. BODEN

(<sup>1</sup>) GU L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2087/97 (GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 1).

(<sup>2</sup>) GU L 176 del 3. 7. 1984, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) 128/97 (GU L 24 del 25. 1. 1997, pag. 2).